



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Prot n° 0002377 del 06/03/2013

Il Presidente

Ai Signori Presidenti
dei Consigli dei Collegi dei
Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali dei Geometri e
Geometri Laureati

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

Oggetto: Abolizione tariffe professionali e pareri congruità

Egregio Collega,

Pervengono da più Collegi richieste di chiarimenti in ordine agli effetti dell'abrogazione (definitiva) delle tariffe professionali, come disposta dall'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito, con modificazione, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27), con riferimento specifico alla permanenza o meno in capo agli stessi del potere di esprimere pareri sulla congruità delle *parcelle* dei propri iscritti.

L'art. 9 succitato, invero, dopo aver sancito (al comma 1) la "*abroga[zione del]le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico*", ha altresì stabilito che "*nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro [della giustizia, 20 luglio 2012, n. 140]*" (comma 2), e che "*le tariffe [professionali pre]vigenti [...] continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore d[i tale..] decret[o] ministerial[e]*" (comma 3, aggiunto dalla legge n. 27/12 in sede di conversione). Inoltre,

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585



“il compenso per le prestazioni professionali è [convenuto...] al momento del conferimento dell'incarico professionale[...e] in ogni caso la [sua] misura [...] è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi” (comma 4). E, infine, “sono abrogate le disposizioni [pre]vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinvia[va]no alle tariffe [professionali]” (comma 5).

A sua volta, la legge 2 marzo 1949, n. 144 (e s.m.i.) dispone(va) che “il geometra è tenuto ad applicare la [...] tariffa vigente ed è soggetto, per quanto concerne l'applicazione di essa e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione opera” (art. 2) e che “è facoltà del geometra e del committente di chiedere al Consiglio del Collegio la revisione e liquidazione delle specifiche” (art. 4, primo periodo).

Orbene, da un'interpretazione sistematica di tutte le disposizioni sopra riportate sembra inevitabile trarre le seguenti conclusioni:

- in sede di opinamento e liquidazione delle *parcelle* il Consiglio del Collegio utilizza(va) un unico criterio di valutazione, *recte* parametro: le tariffe;
- in concreto, la necessità di acquisire il suddetto parere di congruità sorge(va) per il professionista precipuamente – in mancanza di altra prova scritta in merito al *quantum* - ai fini della (legittima) proposizione di un'azione giudiziale di recupero del credito professionale, con riguardo particolare alla tutela monitoria (*i.e.* il “ricorso per decreto ingiuntivo” ai sensi e per gli effetti dell'art. 633 e ss. c.p.c.);
- alla luce della normativa sopravvenuta il giudice è tenuto a liquidare i compensi professionali facendo riferimento esclusivamente ai "parametri" stabiliti a livello ministeriale, i quali peraltro non possono essere utilizzati da altro soggetto e(o) acquisire (alcun) valore in sede diversa da quella giudiziale;
- in seguito alla (riafferzata) abolizione espressa delle tariffe professionali (e degli effetti caducanti che la stessa produce) devono considerarsi tacitamente abrogate (*in parte qua*) le disposizioni degli artt. 2233 c.c., 633, 636 e 637 c.p.c.

Ne inferisce, in definitiva, che - con l'entrata in vigore della nuova disciplina in *subiecta materia* - i Collegi (e gli ordini professionali tutti) non sono più legittimati a *vidimare le parcelle* dei propri iscritti, i quali ultimi possono - in via monitoria - unicamente fornire prova scritta dei compensi pattuiti con il cliente al momento del conferimento (formale) dell'incarico.



Per converso, e a supporto della ricostruzione testé prospettata, detta funzione di opinamento permane laddove - e nella misura in cui - le previgenti tariffe dovessero costituire ancora (si badi, in virtù di espressa previsione legislativa) un valido criterio di determinazione del compenso professionale, ancorché limitato nel tempo. Ed è il caso “*dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*”, per la determinazione dei quali (oltre che per l'individuazione delle correlative prestazioni professionali) “*continuano a applicarsi le tariffe professionali [(e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012)...]*, fino all'emanazione di appositi (e ulteriori) parametri ministeriali “*di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del [medesimo] decreto-legge*” (cfr. art. 5, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 134).

Per completezza dell'esposizione, infine, occorre aggiungere alcune considerazioni in ordine alla disciplina transitoria sulla determinazione giudiziale dei compensi professionali, ovverosia alle norme applicabili nel periodo antecedente l'emanazione del succitato decreto ministeriale n. 140/12 (entrato in vigore il 23 agosto 2012). A riguardo, giova anzitutto segnalare che lo stesso provvedimento ministeriale (in conformità alla disposizione dell'art. 9 d.l. n. 1/12, sopra riportata, e in ossequio al principio *tempus regit actum*) ha previsto l'applicabilità dei parametri ivi posti alle sole “*liquidazioni successive alla sua entrata in vigore*” (art. 41). Peraltro, anche il Ministro Severino aveva precedentemente affermato – in risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-06052, 31 gennaio 2012 – che nelle more dell'emanazione del (proprio) decreto sui parametri giudiziali, “*i giudici po[tessero] applicare il codice civile, che fa riferimento agli usi o alla determinazione del giudice, in misura adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione*”, esplicitando altresì che, in entrambi i casi, fosse consentito “*ricorrere alle tariffe già abrogate*”. Ciò nondimeno, sull'argomento sono successivamente intervenute anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sancendo – in parziale deroga al principio della “*irretroattività della legge*” – che “*l'art. 41 [del dm 140/12] deve essere letto nel senso che i nuovi parametri debbano trovare applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del[lo stesso] decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate*”. Secondo l'interpretazione propugnata della Suprema Corte rilevano dunque due momenti fondamentali (e non alternativi): quello della liquidazione del compenso e quello del completamento della prestazione professionale. E ciò perché il “*compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale complessivamente prestata*”, in considerazione anche del fatto che “*l'attuale unificazione di diritti ed onorari nella nuova accezione omnicomprensiva di*



4° foglio – segue pagina

del Prot. N°

Prot n° 0002377 del 06/03/2013

‘compenso’ non può non implicare l'adozione del medesimo principio alla liquidazione di quest'ultimo, tanto più che alcuni degli elementi dei quali l'art. 4 del decreto ministeriale impone di tener conto nella liquidazione (complessità delle questioni, pregio dell'opera, risultati conseguiti, ecc.) sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso dovesse esser riferito a singoli atti o a singole fasi, anziché alla prestazione professionale nella sua interezza” (in questi termini Cassazione civile sez. un., 12 ottobre 2012, nn. 17405 e 17406).

Fermo quanto sopra, lo scrivente Consiglio Nazionale resta a disposizione dei Collegi per ulteriori chiarimenti con riferimento a fattispecie specifiche.

Cordiali saluti.

Fausto Savoldi

Area 1- 2 - DG